



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



**STRATEGIA AREA INTERNA VALLI MAIRA E GRANA
INVESTIMENTO 1.1a**

**REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO A PRAZZO
LOTTO II
CUP F83I18000010005**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

**PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA**

San Damiano Macra li, maggio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Valeria Abello

Firmato sull'originale depositato agli atti

CAPITOLO I - NORME GENERALI

1. PREMESSA

L'Unione Montana Valle Maira e l'Unione Montana Valle Grana sono state individuate con D.G.R. n. 21-1251 del 30.03.2015 - modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale, quale bacino di riferimento per lo sviluppo di un programma operativo per la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Tra gli interventi compresi nel Programma vi è l'intervento 1.1 "Realizzazione nuovo plesso scolastico di valle a Prazzo", per un importo complessivo di spesa pari a € 2.090.000,00.

L'intervento, secondo quanto definito dalle linee guida della "BUONA SCUOLA PER LE AREE INTERNE" elaborate sulla base delle indicazioni della L.107/2015, prevede la costruzione di un nuovo polo scolastico nel Comune di Prazzo, nell'area attualmente occupata dagli edifici dell'ex caserma Pisacane (di cui si prevede la demolizione): questa nuova struttura accorperà in un'unica sede un micro-nido per n. 8 bambini (**LOTTO I non compreso nel presente oggetto di incarico e già in fase realizzativa**), una scuola dell'infanzia per n. 30 bambini, ed una serie di spazi destinati alla Scuola Primaria di Prazzo per ospitare tre pluriclassi, attualmente ospitata nei locali del Municipio, oltre a spazi di uso comune quali cucina, mensa, palestra, area verde, ecc.... (**LOTTO II oggetto del presente incarico**).

Gli spazi del micro-nido oggetto del LOTTO I risultano già in fase di esecuzione, finanziato con fondi del PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

La scuola di infanzia e la scuola primaria, quest'ultima con i limiti rappresentati dai numeri contenuti di alunni previsti, sono state dimensionate in riferimento del D.M. 18-12-1975. Inoltre, trattandosi di "nuova costruzione", come previsto dai bandi regionali gli spazi sono stati dimensionati per ospitare il numero massimo di bambini previsto per classi dalle norme vigenti (infanzia n.30, primaria n.27 ai sensi del D.P.R. 81/2009).

L'intero complesso è stato oggetto di redazione di **progetto di fattibilità tecnico-economica** (redatto ai sensi del *previgente Codice dei Contratti Dlgs 50/2016*) che viene messo a disposizione dei progettisti e di cui si dovrà tener conto per la progettazione del LOTTO II, oggetto del presente incarico. Il fabbricato oggetto di progettazione, nel riprendere la planimetria generale del plesso, l'organizzazione distributiva e funzionale, oltre alla presenza del porticato esterno con duplice funzione di collegamento tra le varie sezioni e di spazio esterno coperto, dovrà essere raccordato ed integrato all'edificio destinato a Micronido – LOTTO I già in fase di realizzazione, previsto in aderenza allo stesso, in un contesto unitario ed armonico, prevedendone altresì l'integrazione impiantistica e funzionale.

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità finale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione di un nuovo fabbricato da adibire a polo scolastico, comprensivo di scuola dell'infanzia, scuola primaria e spazi di uso comune nel Comune di Prazzo (CN).

L'importo presunto complessivo lordo delle opere per il quale si affidano i servizi di cui sopra è previsto in **€ 1.524.000,00** ed è suddiviso nelle seguenti categorie di opere come riportato in tabella ai fini della determinazione preventiva degli onorari:

Categoria delle opere	Importo stimato	ID. opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza L. 143/49 Classi e Categorie
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	687'000,00	E.08	I/c
Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	396'000,00	S.03	I/g
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	228'000,00	IA.02	III/b
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente	213'000,00	IA.03	III/c

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

- a. partendo e tenendo conto del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto in precedente fase ai sensi dell'art 23 commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e artt. 17 ÷ 23 del D.P.R. 207/2010, che dovrà essere aggiornato estrapolando il nucleo destinato a Micronido già oggetto di separata progettazione, redazione del **progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo**, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte IV, art 41 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato I.7 del Codice, e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;
- b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione dell'opera richiesti dalla vigente normativa in materia, a titolo di esempio (A.S.L. - Vigili del Fuoco – Commissione Locale Paesaggio e Soprintendenza);
- c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione e la realizzazione dei lavori;
- d. redazione del capitolato speciale d'appalto e supporto alla definizione della prescrizione necessaria alla redazione del bando di gara dei lavori, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 108 del Decreto legislativo n. 36/2023 [in seguito per brevità "Codice"] e in particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- e. **coordinamento per la sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione: redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», verifica in corso d'opera della corretta applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
- f. **direzione e contabilizzazione dei lavori** in conformità a quanto richiesto dall'articolo 114 del Decreto legislativo n. 36/2023 e dall'Allegato II.14 del Codice "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità". Si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.M. del 14/01/2018 n.49.

Preventivamente all'avvio della procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori il D.L. fornisce al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La progettazione dovrà essere sviluppata in conformità a quanto contenuto nella candidatura e sulla base delle indicazioni fornite dal R.U.P.

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto utilizzando l'Elenco Prezzi aggiornato della Regione Piemonte.

La progettazione, nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- la massima manutenibilità;
- il miglioramento del rendimento energetico;
- al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- la durabilità dei materiali e dei componenti;
- la sostituibilità degli elementi;
- la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- l'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i **Criteri ambientali minimi** per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" in vigore al momento della fase progettazione.

Fino al momento dell'approvazione del progetto e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione appaltante

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della

prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

L'incaricato, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la propria specifica opera intellettuale, ovvero la propria preparazione tecnica e professionale e che possano prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica e specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la loro stretta e personale responsabilità dell'incaricato e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il Responsabile del Procedimento può, in ogni momento, chiedere all'incaricato, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'incaricato.

In ogni caso, le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore. Inoltre, le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da conseguire la verifica positiva e conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 42 del Codice.

La verifica dei progetti oggetto del presente incarico sarà svolta secondo quanto stabilito dall'art. 42 e dall'Allegato I.7 del Codice, e valuterà la corrispondenza degli elaborati dei progetti di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo dell'opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa. Il professionista si impegna a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento dell'attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto.

Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Si precisa, infine, che l'affidatario è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, in particolare:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica, anche contestualmente all'attività di progettazione, e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

4. GRUPPO DI LAVORO E PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento dei servizi il Gruppo di Lavoro dovrà garantire la presenza di figure professionali minime per competenza professionale, abilitati a sottoscrivere i relativi documenti progettuali generali e specialistici, nominativamente indicati in sede di sottoscrizione del contratto.

Dovrà essere individuato un professionista con il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro e referente nei confronti dell'Amministrazione.

La figura professionale del Direttore dei Lavori deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera da realizzare.

Le professionalità minime richieste sono le seguenti:

PROFESSIONALITÀ MINIME RICHIESTE	
1. ingegnere o architetto	(Progettazione architettonica)
2. ingegnere o architetto	(Progettazione strutturale)
3. tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale	(Progettazione impiantistica)
4. tecnico competente in acustica (Tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica e in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e qualificato ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42)	(Valutazioni e verifica in materia di impatto acustico)
4. abilitazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
5. professionista antincendio (D.M. 05.08.2011) – (Tecnico Abilitato iscritto al relativo albo professionale ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio)	(Progettazione e presentazione esame progetto ai VV.FF.)
7. In caso di Raggruppamento Temporaneo è obbligatoria la presenza di GIOVANE PROFESSIONISTA ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016	(laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione) ai sensi dell'art. 39 All. II.12 del Codice

E' possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni ed iscrizioni ai relativi albi professionali.

5. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all'amministrazione comunale entro i seguenti tempi:

- progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell'amministrazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all'articolo 17 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Per le prestazioni di direzione dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) il termine per l'espletamento delle stesse coincide con la durata complessiva di esecuzione dei lavori e decorre dall'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori o dalla consegna anticipata dei lavori. I termini, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del d.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. In ogni caso, tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività, ivi compresa l'attestazione dello stato dei luoghi da fornire al RUP ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49.

6. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati dovranno essere consegnati all'amministrazione in copia unica firmata digitalmente (firmata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file dei progetti completi di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.

A richiesta dell'Amministrazione dovrà essere fornita una copia cartacea debitamente sottoscritta dai progettisti, nonché ulteriori copie cartacee eventualmente necessarie a fini autorizzativi.

Gli editabili, dovranno essere consegnati al termine della verifica, su supporto elettronico (in formato Autocad per i disegni e in formato Word per gli elaborati descrittivi).

A lavori ultimati dovranno essere restituiti controfirmati alla Stazione Appaltante gli elaborati as-built prodotti dall'impresa esecutrice (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera) in formato cartaceo e su DVD, con files in formato modificabile e in pdf.

7. MODIFICHE AI PROGETTI

Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, imprevedute o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo oggetto della prestazione è il Comune di Prazzo.

CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

9. DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in San Damiano Macra; presso tale domicilio l'Unione Montana effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

10. NORME DI RELAZIONE

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

CAPITOLO III - RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE

12. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell'iter progettuale. In particolare saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario il rilievo planoaltimetrico dell'area oggetto di intervento, la relazione geologica e gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico -economica redatto in conformità del D.Lgs 50/2016 (Codice appalti vigente al momento di tale fase progettuale).

13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'amministrazione la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Unione Montana Valle Maira e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

In ogni caso, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo, nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

14. INCARICHI DI CONSULENZA

L'amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente disciplinare.

15. VIGILANZA E CONTROLLI

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

16. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione, relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'aggiudicatario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto. L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.

Le polizze dovranno specificare che, tra le persone, si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all'amministrazione copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Unione Montana dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Qualora l'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell'adempire agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio.

17. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi, verrà

applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l'amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti. In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

CAPITOLO IV - PERSONALE

18. STRUTTURA OPERATIVA

Per l'esecuzione dell'appalto l'affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di offerta.

19. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

20. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso. L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

21. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO

22. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 - comma 1 - del Codice.

23. DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Conformemente all'offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene complessivamente determinato in **€. 219.226,07**, e così distinto:

Prestazioni Progettuali	Compenso stimato <i>Art. 4 D.M. 17.6.2016</i>	Spese e oneri accessori <i>Art. 5 D.M. 17.6.2016</i>	Corrispettivo stimato <i>Art. 1 c. 2 D.M. 17.6.2016</i>
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	44.391,92	10.929,29	55.321,21
PROGETTO ESECUTIVO	47.186,85	11.617,40	58.804,25
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	84.336,87	20.763,74	105.100,61
	175.915,64	43.310,43	219.226,07

N.B. Si evidenzia che il calcolo del compenso è stato stimato tenendo conto dell'avvenuta redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica in vigore del precedente Codice dei contratti pubblici – D.Lgs 50/2016, in conformità alle previsioni di cui all'art 23 commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e artt. 17 ÷ 23 del D.P.R. 207/2010. Considerata la particolarità della situazione che vede espletarsi la fase progettuale a cavallo della vigenza di due Codici dei Contratti e preso atto dell'avvenuta redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ritiene corretto tenere in giusta considerazione e dar conto del lavoro già eseguito e pertanto non includere lo stesso nel calcolo del compenso previsto per la restante fase progettuale oggetto del presente incarico, progettazione che il vigente Codice dei Contratti ha ricondotto a due sole fasi (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).

Il progetto di fattibilità tecnico-economica già redatto nel maggio 2022 per necessità connesse all'iter di conferma del finanziamento, ivi compresi il rilievo plano-altimetrico dell'area e la relazione del geologo, già oggetto di confronto preliminare con la Soprintendenza e l'ASL, costituisce punto di partenza per lo sviluppo della progettazione oggetto del presente affidamento che dovrà aggiornare la precedente versione estrapolando ed integrando la porzione di immobile destinato a Micronido, nel frattempo già oggetto di separata progettazione.

L'importo totale delle prestazioni è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara (tenuto conto del ribasso unico percentuale applicato sulla componente delle spese generali) a partire dal corrispettivo presunto sopra indicato, oltre gli oneri di legge.

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell'aumento per incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all'incarico affidato e, in particolare, per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti e delle strutture. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.

Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma di legge e nelle copie richieste, comprese tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo di esempio: geotecnica, sismica, impiantistica, Protezione scariche atmosferiche, ecc.) necessarie all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera.

24. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell'onorario» saranno corrisposti, previa emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del verbale di verifica del progetto.

Il compenso relativo alle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale sarà corrisposto come segue.

- Progetto di fattibilità Tecnico-Economica:
 - Acconto del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all'art. 23 successivamente alla consegna all'Unione montana del progetto di fattibilità tecnico-economica verificato con esito favorevole dall'organismo di verifica
 - Saldo del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all'art. 23 successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni e all'avvenuta approvazione
- Progetto Esecutivo:
 - Acconto del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all'art. 23 successivamente alla consegna all'Unione montana del progetto esecutivo verificato con esito favorevole dall'organismo di verifica
 - Saldo del 50% del corrispettivo ricalcolato come indicato all'art. 23 successivamente all'avvenuta approvazione

Per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale come segue:

- Acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza dell'importo pari al 90% dell'importo contrattuale riferito alla prestazione
- Saldo del 10% dell'importo contrattuale riferito alla prestazione, a seguito della emissione e approvazione del Certificato di Collaudo.

La capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà attestare la regolarità delle fatture emesse dalle componenti del raggruppamento con una nota da inviarsi a parte mediante posta certificata.

Il pagamento avverrà tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del Raggruppamento. E', infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del Raggruppamento a favore del Capogruppo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento*

della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della fattura elettronica al protocollo dell'ente.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall'Ente tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all'appalto.

25. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere - in tutto o in parte - i pagamenti all'affidatario appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente disciplinare e dal contratto.

26. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'articolo 119 del Codice.

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ente con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Unione montana il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico

delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

28. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'AFFIDATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerrà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

29. RECESSO

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverranno nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 120, 121, 122 e 123 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

30. DIVIETI

È fatto tassativo divieto all'affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente disciplinare.

31. AVVIO DELL'APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'unione montana si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

32. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato, rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

33. CONTROVERSIE

In caso di controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa il Foro competente è quello di Cuneo.

34. NOVAZIONE SOGGETTIVA

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente disciplinare è riferito.

35. INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

CAPITOLO VI - NORME FINALI

36. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

37. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è l'Unione Montana, legalmente rappresentata dal Presidente. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

38. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

39. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

40. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Unione Montana Valle Maira che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione stessa, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

41. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.